



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVITÀ DI SOCIETÀ SPIN-OFF E START-UP UNIVERSITARIE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI, FINALITÀ E AMBITO D'APPLICAZIONE.

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM) favorisce la costituzione di società aventi caratteristiche di Spin-Off o Start-Up ai sensi del Decreto Delegato 4 agosto 2020 n.131 con lo scopo di mettere a valore, a fini imprenditoriali, i risultati della ricerca svolta all'interno dell'Ateneo, di sviluppare e diffondere nuovi prodotti o servizi, anche a carattere sociale, con marcata innovatività e di rafforzare la competitività tecnologica promuovendo anche l'imprenditoria giovanile.
2. Le iniziative volte all'avvio di Spin-Off e Start-Up devono essere compatibili con la vocazione dell'Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità dell'Ateneo.
3. È definita "dell'Università della Repubblica di San Marino" (o anche "Spin-Off dell'Università") quella società di capitali avente lo scopo di cui al primo comma, per le quali si verificano almeno una delle seguenti fattispecie:
 - società costituita su iniziativa dell'Università;
 - società con partecipazione diretta dell'Università al capitale sociale;
 - società con partecipazione, al capitale sociale, di almeno una unità di Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca come definiti dall'articolo 2 del Decreto Delegato 4 agosto 2020 n.131.
4. È permesso altresì, in caso di utilizzo della lingua inglese, servirsi esclusivamente della qualifica di "Spin-Off of the University of the Republic of San Marino" o "University Spin-Off".
5. Nel caso in cui una Spin-Off dell'Università abbia i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di società qualificate come "Imprese ad alto contenuto tecnologico" ai sensi del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 101, la società interessata, può avanzare apposita istanza agli organismi competenti per ottenere la certificazione e iscriversi nell'apposito Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico presso l'Ufficio Attività Economiche.
6. La partecipazione o meno al capitale sociale della costituenda società è disposta in base a una esclusiva decisione dell'Università con delibera dal Consiglio dell'Università su indicazione del Comitato Imprenditorialità.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

ART. 2 – COMITATO IMPRENDITORIALITÀ.

1. Il Comitato Imprenditorialità è nominato dal Consiglio dell'Università ed è costituito da professori dell'Ateneo e soggetti esterni con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e gestione di impresa. I componenti del Comitato Imprenditorialità rimangono in carica cinque anni con possibilità di rinnovo per un solo mandato consecutivo.
2. I compiti del Comitato Imprenditorialità sono: esaminare i singoli progetti dal punto di vista dell'innovatività e della sostenibilità economica, predisporre pareri per il Consiglio dell'Università in merito alla opportunità di costituzione nella forma di Start-Up o di Spin-Off e di partecipazione al capitale sociale nonché il monitoraggio della congruenza delle attività di Spin-Off e Start-Up con quanto indicato nel presente regolamento.
3. L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione, a cadenza annuale, di una relazione sullo stato delle Spin-Off e Start-Up dell'Ateneo. La relazione viene inviata al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio dell'Università e ai Direttori dei Dipartimenti o dei Centri di Ricerca interessati. Il Consiglio dell'Università, sulla base di tale relazione, può:
 - disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società;
 - revocare le autorizzazioni rilasciate;
 - risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con le Spin-Off.Con la revoca dello status, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, nonché il diritto d'uso del marchio Spin-Off e Start-Up e non possono definirsi "Spin-Off o Start-Up dell'Università".
4. Il Comitato Imprenditorialità può invitare a partecipare alle singole riunioni, con funzioni consultive:
 - il Direttore/i delle strutture di appartenenza dei proponenti delle singole iniziative di Spin-Off/Startup;
 - altri soggetti interni ed esterni all'Università competenti in materia.
5. I componenti del Comitato Imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-Off e Start-Up e sui relativi piani di business.
6. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del Comitato. È facoltà del Presidente disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

seduta del Comitato viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. La seduta del Comitato può svolgersi in via telematica, ma si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Comitato, entro un mese dal ricevimento della documentazione completa, da intendersi tale a seguito anche di eventuali richieste di integrazione proprie o dell'amministrazione universitaria, adotta i propri motivati pareri o decisioni. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 3 - REQUISITI.

1. I requisiti necessari per considerare una società Spin-Off universitaria sono definiti dall'art. 3 del Decreto Delegato 4 agosto 2020 n. 131.
2. Il piano di business della Spin-Off deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di utilizzazione da parte della Spin-Off dei beni materiali e immateriali dell'Università e della valorizzazione delle sue attività di ricerca.
3. Deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Spin-Off e l'Università (e le sue strutture), dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università.
4. Devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-Off.
5. In caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-Off.

ART. 4 – COSTITUZIONE. PARTECIPAZIONE

1. La costituzione di una Spin-Off o Start-Up universitaria deve essere formalmente ed esclusivamente proposta al Comitato Imprenditorialità da uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) Personale universitario: i professori e i ricercatori con contratto pluriennale o annuale, i professori in servizio su profilo di ruolo (PDR) di Esperto in Attività Professionale (ESPATPROF) e dei titolari di contratti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della Legge 25 aprile 2014 n.67 dell'Università degli Studi, il personale tecnico-amministrativo di UNIRSM;
 - b) Dottorandi di ricerca;



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

- c) Assegnisti di ricerca;
 - d) Studenti iscritti ad un corso di laurea triennale e magistrale, master di primo e secondo livello, corso di specializzazione erogati da UNIRSM, e i titolari di laurea triennale, laurea magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, rilasciati da UNIRSM, conseguito da meno di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione della società.
2. La partecipazione alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale. I partecipanti offrono alla nuova entità giuridica l'impiego delle proprie competenze nel rispetto del regime della compatibilità previsto dai singoli ruoli.
 3. Oltre ai soci proponenti e all'Università, possono partecipare alla costituzione delle Spin-Off o Start-Up altre persone fisiche e giuridiche, interne o esterne all'Università appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, e soggetti pubblici e privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
 4. I proponenti, come identificati al comma 1 del presente articolo, che intendano partecipare al capitale sociale di una Spin-Off o Start-Up devono impegnarsi a non cedere a terzi la propria partecipazione prima di tre anni dalla costituzione, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 5. Professori e/o ricercatori dell'Università possono entrare a fare parte del Consiglio di amministrazione della Spin-Off o della Start-Up e assumere cariche formali di Presidente e Amministratore Delegato. L'assunzione di deleghe operative all'interno di una Spin-Off o Start-Up può avere durata massima di cinque anni rinnovabili per altri cinque.
 6. La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi. L'eventuale quota dell'Università non potrà essere superiore al 30% del capitale iniziale conferito.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. I membri del Consiglio dell'Università, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitarie. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di amministrazione



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

di Spin-off o Start-up, del quale non sia socio o proponente, dal Consiglio dell'Università. UNIRSM, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definisce i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire società di Spin-off o Start-up o assumere responsabilità formali nella gestione, in particolare quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'Ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

2. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'UNIRSM. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo a UNIRSM e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.
3. L'ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.
4. In parziale deroga a quanto previsto dalla Legge 8 settembre 1967 n. 38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141, e di ogni altra eventuale norma in tema di incompatibilità del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca, gli stessi potranno assumere quote di partecipazione, cariche societarie, incarichi dirigenziali ovvero rapporti di lavoro subordinato delle società Spin-off ove ciò sia espressamente autorizzato dal Consiglio dell'Università.
5. I dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società e/o dalla attività di ricerca e sperimentazione precedente alla costituzione della società e finalizzata all'innovazione oggetto della stessa società, e corrisposti al Personale universitario, degli Assegnisti, dei Dottorandi saranno di pertinenza dei singoli ed assoggettati alle ordinarie discipline tributarie e fiscali.

ART. 6 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE E RINNOVO

1. La costituzione di Spin-Off e Start-Up universitaria è deliberata dal Consiglio dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisiti il parere vincolante del Comitato Imprenditorialità e il preventivo parere del Consiglio di Dipartimento o della struttura universitaria che eventualmente deve ospitare la nuova



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

iniziativa e di quelli di afferenza dei proponenti, che deve esprimersi sulle questioni di incompatibilità e conflitto d'interesse del personale afferente rispetto alle attività e funzioni da svolgere nella Spin-Off.

2. Il Consiglio dell'Università delibera in merito ad eventuali condizioni di partecipazione e di uscita dalla Spin-Off universitaria e all'entità della partecipazione al capitale sociale, in termini di conferimento in denaro o di conferimento di beni diversi dal denaro, che devono essere sottoscritte dall'Università. Lo status di Spin-Off universitaria viene mantenuto anche oltre il periodo di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università.
 3. A tal fine, alla proposta di costituzione devono essere allegati lo Statuto e i Patti parasociali della Spin-Off e Start-Up di cui si chiede la costituzione e un business plan.
- Oltre alla documentazione di cui sopra la proposta deve essere corredata da:
- proposta di convenzione per l'utilizzo dello specifico logo di accreditamento aziendale dell'Università;
 - proposta di convenzione per la disciplina dell'eventuale permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, software, personale dell'Università e altri servizi;
 - proposta di Statuto della società;
 - proposta di Patti parasociali, nel caso di Spin-Off Universitaria.
4. I proponenti e i soggetti dell'Università coinvolti nella presente procedura sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione in qualsiasi formato o supporto ricevuta, da intendersi come riservata e confidenziale.
 5. La regolare costituzione della società deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera consiliare di riconoscimento della qualifica di Spin-Off e Start-Up. La mancata costituzione entro tale termine fa decadere il riconoscimento.
 6. Alla sua costituzione e prima dell'inizio dell'attività, la nuova società deve essere iscritta all'Albo online di Spin-Off e Start-Up tenuto dall'Ateneo e sarà identificata tramite un flag nel Registro delle società detenuto dall'Ufficio Attività Economiche.
 7. Il Rettore designa il componente del Consiglio di amministrazione della Spin-Off universitaria di nomina dell'Ateneo. Tale soggetto deve fornire al Comitato Imprenditorialità di Ateneo, almeno una volta all'anno, una relazione scritta sull'attività della società.
 8. Per le modifiche a quanto approvato dall'Università in sede di riconoscimento di una Spin-Off, provvede il Consiglio dell'Università, sentito il Comitato Imprenditorialità di Ateneo.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

ART. 7 - DISCIPLINA DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1. È fatto espresso divieto ai professori e/o ricercatori dell'Università che partecipano alle società aventi caratteristiche di Spin-Off o Start-Up universitaria di svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
2. I professori e/o ricercatori che partecipano a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin-Off o Start-Up universitaria devono comunicare ai competenti uffici dell'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria dei professori e/o ricercatori di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. L'Università verifica annualmente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti tramite il Comitato Imprenditorialità.

ART. 8 – SERVIZI E PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ. UTILIZZO DEL LOGO

1. L'Università, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, può prevedere servizi di pre-incubazione, supporto e incubazione a favore delle Start-Up e Spin-Off dell'Università. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende accreditate, attraverso una serie di agevolazioni fornite dall'Università, dalle sue strutture o da altri soggetti partner.
2. I rapporti tra le società Spin-Off e Start-Up e l'Università e le sue strutture per la disciplina dei servizi/risorse offerti sono regolati da specifico contratto.
3. Le specifiche agevolazioni e le relative modalità di fruizione sono deliberate dal Consiglio dell'Università.
4. Al solo scopo di identificare la società Spin-Off può utilizzare nella denominazione sociale e nelle corrispondenze il logo e la denominazione dell'Università, con la dicitura «Spin-Off dell'Università della Repubblica di San Marino». L'utilizzo gratuito del logo dell'Università è



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

concesso sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società. Il contratto di licenza prevederà tra l'altro che la Spin-Off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. Qualora l'Università cessi di essere socia della Spin-Off, quest'ultima dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo. Alle Start-Up non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università.

ART. 9 - CLAUSOLE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI PER SPIN-OFF

1. Lo statuto della Spin-Off deve prevedere che l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di tre o cinque componenti, e che l'Università abbia diritto di nominare almeno un amministratore e, se presente, almeno un membro del collegio sindacale. Gli amministratori ed i sindaci nominati dall'Università riferiscono almeno una volta l'anno, in occasione della redazione del bilancio, al Comitato Imprenditorialità ogni dato utile a verificare l'andamento della società ed il rispetto del presente regolamento.
2. Lo statuto deve prevedere che le quote o azioni assegnate all'Università in sede di costituzione della Spin-Off appartengano ad una categoria postergata a tutte le altre nella sopportazione delle perdite, in modo che le perdite incidano sulle azioni assegnate all'Università solo dopo che sia stato azzerato il valore nominale di tutte le altre quote o azioni.
3. Lo statuto deve altresì prevedere quale causa di recesso per l'Università le sopravvenute esigenze di politica accademica, con particolare riguardo agli indirizzi della ricerca.

ART. 10 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. La proprietà industriale dei risultati della ricerca svolta dalla Spin-Off o dalla Start-Up successivamente alla loro costituzione è in capo alle stesse e segue quanto stabilito dall'art. 11 del Decreto Delegato 4 agosto 2020 n.131.
2. La proprietà e lo sfruttamento dei risultati così conseguiti devono essere oggetto di apposita convenzione tra la società e l'Università in base alle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

ART. 11 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE ED AMMINISTRATIVA FORNITA ALLE SPIN-OFF E START-UP DALLE STRUTTURE DELL'ATENEO.

1. L'Università, avvalendosi dei propri uffici e del personale docente in possesso delle necessarie competenze, ovvero anche a mezzo di convenzioni con studi professionali, enti o associazioni di categoria, fornisce su richiesta alle Spin-Off o Start-Up consulenza tecnica, legale ed amministrativa.
2. I compensi spettanti sono determinati di comune accordo all'atto del conferimento dell'incarico ed in mancanza secondo le corrispondenti tariffe professionali.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI. ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento, si rinvia alle definizioni e a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni dell'Ateneo, nonché dalla normativa vigente in materia.
2. Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Approvato dal Senato Accademico seduta 2/2021 del 08/04/2021

Approvato da Consiglio dell'Università seduta 3/2021 del 09/04/2021